



Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias

Art. 1 - Finalità del Regolamento

La Sapienza Università di Roma garantisce alle studentesse e agli studenti di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'attivazione e della gestione della "*carriera alias*".

La "*carriera alias*" consiste in una modifica della carriera reale dello studente o della studentessa mediante l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile.

Art. 3 - Richiesta di attivazione della carriera alias

L'attivazione della "*carriera alias*" può essere richiesta da chiunque mediante presentazione di apposita istanza motivata e corredata di documentazione idonea a comprovare l'esistenza di una disforia di genere, rilasciata da una struttura, centro o specialista di salute mentale.

Art. 4 - Modalità di attivazione della carriera alias

4.1. Lo studente o la studentessa che intenda ottenere l'assegnazione di un'identità provvisoria, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare l'istanza di cui al precedente articolo 3, al Rettore o a un suo Delegato, il quale, verificata con esito positivo la documentazione prodotta dal/dalla richiedente, lo/la ammette alla sottoscrizione di un Accordo confidenziale.



4.2. A seguito della sottoscrizione di detto Accordo, necessaria per l'attivazione della "*carriera alias*", il Rettore o il suo Delegato trasmette la documentazione al responsabile della competente Segreteria Studenti, il quale attiverà la "*carriera alias*", senza che ciò comporti il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo.

4.3 Lo studente potrà, successivamente, richiedere una nuova card studenti conforme alla "*carriera alias*" annullando, laddove già esistente, la card studenti precedentemente attivata. La "*carriera alias*" e la relativa card studenti sono utilizzabili solo all'interno dell'Università ai fini della fruizione dei servizi da questa prestati, rispetto ai quali la card vale come documento idoneo per l'identificazione.

4.4. Nell'Accordo confidenziale di cui al comma 4.1. verrà fra l'altro individuata una specifica figura di riferimento per la gestione del procedimento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'Accordo di cui al comma 4.1., denominata Tutor amministrativo.

4.5. In relazione a ciascuno dei passaggi del procedimento che inizia con la sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 4.1. deve essere garantita la necessaria riservatezza. Si applica in ogni caso la disciplina generale in materia di trattamento dei dati personali.

4.6. La "*carriera alias*" è inscindibilmente collegata a quella riferita alla identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta passata in giudicato la sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1082 n. 164, attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, la "*carriera alias*" viene disattivata e l'anagrafica della carriera del/della richiedente viene aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima.

4.7. Il/la richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo confidenziale di cui al comma 4.1. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del tribunale.



Art. 5 - Certificazioni

5.1. Le certificazioni rilasciate dall'Università ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica dello studente o della studentessa. L'Università non produce alcuna attestazione o certificazione concernente la "*carriera alias*".

5.2. Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al Tutor amministrativo l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo, partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi), impegnandosi ad interloquire con l'Università al fine di verificare se e con quali modalità sia possibile dar seguito alle proprie intenzioni mediante l'utilizzo dell'identità provvisoria che gli/le è stata assegnata.

5.3. Nel caso in cui il/la richiedente consegua il titolo finale del proprio corso di studi senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti all'identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data della sua emanazione ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 21.11.2018

f.to il RETTORE